
La revisione dei prodotti vita (*)

Documento di Consultazione n. 3/2022

Documento di Discussione n. 1/2022

Incontro con le Associazioni dei Consumatori

Roma, 12 maggio 2022

Carla Desideri

Capo della Divisione Normativa

Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza

() Testi della pubblica consultazione disponibili sul sito istituzionale dell'Autorità*
<https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/pubb-cons/index.html>

1

Documento di Consultazione 3/2022

Perché cambiare le regole

Il contesto normativo e l'importanza delle polizze linked

Come cambiano le regole. Obiettivi della riforma

I destinatari, gli investimenti, i costi e la garanzia demografica

2

Documento di discussione 1/2022

Obiettivi del documento


Il Fondo utili. La riforma del 2018

Il Fondo utili. L'efficacia della riforma del 2018


Il Fondo utili. Ipotesi di riforma

I presidi a tutela dei consumatori


Il cambiamento del contesto normativo primario europeo e nazionale



.....l'andamento delle polizze vita....



Negli ultimi 5 anni le polizze vita di ramo III con rischio a carico degli assicurati sono aumentate del 66%.



L'85 per cento delle polizze è distribuita da canali bancari e finanziari

Principali Obiettivi della revisione della disciplina delle polizze linked, con rischio a carico degli assicurati attualmente contenuta nella circolare 474/2002 e nel Reg. 32/2009

Destinatari delle norme

Le nuove regole si applicano anche alle imprese comunitarie che operano in Italia in regime di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

Obiettivo - assicurare una parità di trattamento dei consumatori italiani che si rivolgono a imprese comunitarie rafforzandone la tutela.

Investimenti e relativi limiti

Gli attivi in cui le imprese possono investire i premi pagati dagli assicurati e i relativi limiti sono allineati a quelli previsti dalla normativa finanziaria per gli OICVM rivolti ai clienti retail

Obiettivo - assicurare ai consumatori di acquistare un prodotto con un profilo di rischio non più elevato rispetto a un OICVM rivolto a clienti retail

Costi

Indicazione dei costi applicabili. Individuazione dei criteri per applicare le commissioni di gestione. Contenimento delle commissioni di gestione in presenza di OICR di gruppo

Obiettivo - assicurare ai consumatori maggiore trasparenza sui costi dei prodotti; contenere i costi e mantenere il valore prodotto nel tempo

- ❑ Il modello di riferimento è rappresentato dalla disciplina degli OICVM dettata dalla Banca d'Italia, riadattata in alcuni punti per tener conto delle specificità del settore assicurativo.
- ❑ Le categorie degli attivi in cui il fondo interno può essere investito sono individuate puntualmente - è richiesto che i fondi interni investano essenzialmente in **strumenti finanziari quotati, strumenti del mercato monetario, altri strumenti dotati di elevata liquidità**; di contro, **l'investimento finanziario in strumenti finanziari non quotati** è limitato al 10%. È consentita una deroga al limite del 10% per gli strumenti finanziari non quotati detenuti in fondi interni collegati a polizze con finalità previdenziale. Sono previsti alcuni divieti che includono, tra l'altro, l'acquisto delle merci, dei metalli e delle pietre preziose o strumenti finanziari rappresentativi degli stessi
- ❑ Per le diverse categorie di attività sono previsti limiti percentuali volti a evitare l'assunzione di rischi eccessivi. Il fondo interno non può essere investito in misura superiore a una certa percentuale del proprio patrimonio (variabile in funzione della tipologia degli strumenti finanziari) in strumenti emessi da uno stesso emittente. L'investimento in strumenti finanziari derivati è consentito per finalità di copertura dai rischi o per realizzare una gestione efficiente del portafoglio.
- ❑ Per le polizze direttamente collegate a OICR l'impresa segue le stesse regole di investimento previste dalla disciplina della Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio per OICVM rivolti a clientela retail
- ❑ Per le index linked l'impresa sceglie gli indici finanziari cui collegare le prestazioni ponendo attenzione **i)** alla adeguata diversificazione; **ii)** alla circostanza che rappresentino un parametro di riferimento adeguato per il mercato al quale si riferiscono; **iii)** alla frequenza con cui l'indice è riequilibrato; **iv)** alle metodologie per la selezione e il riequilibrio delle singole componenti; **v)** al relativo regime di pubblicazione.

- ❑ Maggiore trasparenza, in ottica di protezione del consumatore assicurativo. Il regolamento del fondo interno deve identificare in modo tassativo i costi attribuibili
- ❑ La disciplina delle commissioni di over-performance segue le regole puntuali individuate dall'ESMA
- ❑ Se l'impresa investe in OICR può applicare commissioni di gestione solo a condizione che sia prestato, in modo sistematico e adeguato, un servizio di gestione secondo metodologie e parametri predeterminati e verificabili
- ❑ In linea con le disposizioni europee e nazionali in materia di POG nonché con gli orientamenti EIOPA in materia di *value for money* è previsto un esplicito richiamo affinché le imprese nella definizione dei costi attribuibili al patrimonio dei fondi interni prestino particolare attenzione al mantenimento di un adeguato valore del prodotto per il contraente.
- ❑ Con riferimento agli "OICR collegati" all'art. 10, co. 5 è stato inoltre previsto che *"Nel caso in cui nel patrimonio del fondo interno siano presenti quote di OICR collegati - fermo restando il divieto di applicare alla parte del patrimonio del fondo interno investita in OICR collegati spese di sottoscrizione e rimborso - la commissione di gestione può essere applicata a condizione che dalla stessa sia dedotta la remunerazione complessiva percepita dal gestore dei fondi collegati."*
- ❑ Analoga disposizione è contenuta all'art. 33, co. 3 con riferimento alle *unit* le cui prestazioni sono direttamente collegate a quote a quote di OICR.

- ❑ La determinazione del capitale assicurato per il rischio demografico è rimessa all'autonomia delle imprese ed è disciplinata come parte di un processo strutturato dell'impresa che vede coinvolte le funzioni fondamentali della stessa con ruolo rilevante della Compliance.
- ❑ Il quadro normativo primario non consente di fissare soglie quantitative a cui parametrare la componente demografica né di individuare livelli "minimi" di rischio demografico da parte della compagnia per la configurabilità di un valido contratto di assicurazione sulla vita.
- ❑ Il quadro giurisprudenziale non consente di individuare un orientamento univoco. Agli orientamenti giurisprudenziali che hanno riconosciuto alle sole polizze con finalità assicurative o previdenziali (non anche a quelle aventi natura marcatamente finanziaria o speculativa) le tutele e i benefici di cui all'articolo 1923 c.c., consistenti nella non assoggettabilità delle somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario ad azioni esecutive o cautelari, sono seguite pronunce della Corte di giustizia europea volte a confermare la natura assicurativa del contratto anche in assenza di una copertura minima per il caso di morte.
- ❑ Considerata la modesta entità della garanzia demografica che connota la maggior parte dei contratti linked attualmente commercializzati, **il documento di discussione** contiene una proposta volta a declinare in modo più dettagliato la previsione dell'articolo 5 dello Schema di regolamento ipotizzando che le imprese: (a) stabiliscano un capitale assicurato da riconoscere in caso di morte determinato come aliquota significativa del premio netto versato; (b) liquidino un capitale per il caso di morte almeno pari al maggior valore tra il citato capitale assicurato e il controvalore dell'investimento maggiorato di una adeguata percentuale prefissata nel contratto.

Tale formulazione, pur nel rispetto dell'autonomia contrattuale dell'impresa, consentirebbe di fornire - nell'ottica del massimo perseguimento degli interessi dell'assicurato, anche in conformità al principio del value for money - una più ampia protezione assicurativa nei casi in cui si verifichi il decesso dell'assicurato. La proposta è accompagnata da specifiche domande volte a individuare i costi di diversi livelli di garanzia demografica (70, 80, 90 o 100 per cento del premio netto investito).

*La pubblicazione del **documento di discussione** ha carattere innovativo per l'IVASS e si colloca nell'ambito del **dialogo aperto e costruttivo con gli stakeholder** in una fase preliminare a quella di drafting normativo avviato, nel secondo semestre dello scorso anno, con il ciclo di incontri con gli stakeholder su temi riguardanti la disciplina della distribuzione.*

Estensione del Fondo utili
ai contratti esistenti



Garanzia demografica sui
contratti con rischio a carico
degli assicurati

Nuovi prodotti vita - MA,
Partecipazione agli utili,
....

***I contributi degli stakeholder** potranno essere tenuti in considerazione per eventuali futuri interventi regolamentari o di policy*

L'IVASS ha modificato **nel 2018** la regolamentazione in materia di **gestioni separate** a cui sono collegate le **tradizionali polizze vita rivalutabili**



Quale relazione tra Polizze Vita e Gestione Separata?

La **gestione separata**, disciplinata dal Reg. 38/2011 è un «**portafoglio di investimenti** gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall'impresa di assicurazione».


In base ai rendimenti di questi attivi **si rivalutano le prestazioni dei contratti collegati**.

La **rivalutazione delle prestazioni** delle polizze esprime la caratteristica strutturale della relazione tra polizze vita rivalutabili e gestione separata: la **discrezionalità** dell'impresa nel gestire gli attivi della gestione separata.

Gli **attivi** sono di proprietà dell'impresa ma i **rendimenti calcolati e il capitale assicurato** creano **impegni dell'impresa verso l'assicurato**.

Le polizze vita rivalutabili hanno rappresentato il cuore dell'offerta assicurativa italiana ma hanno perso terreno rispetto ai prodotti con rischio a carico degli assicurati

Consistenze a fine anno, mld. di € (scala sinistra);
Tasso rendimento in p.p. (scala destra)



Investim.GS Investim. ramo vita Rendim. medio GS

- ✓ Gli attivi delle gestioni separate rappresentano oltre l'**80 per cento degli attivi del patrimonio delle compagnie vita**
- ✓ Gli investimenti delle gestioni separate hanno generato un tasso medio di rendimento **stabile** nel tempo
- ✓ La **stabilità** del rendimento è frutto della gestione discrezionale da parte dell'impresa, che opera nel medio lungo-termine su un **pool di attivi** che remunerano «coorti» diverse di **assicurati**

L'Istituto è intervenuto per **preservare le polizze vita rivalutabili** perché hanno saputo **coniugare nel tempo:**


Garanzie assicurative legate alla **vita** umana

+

Rendimento **minimo garantito/Restituzione del capitale** investito

+

Possibilità per gli assicurati di partecipare ad un **extra-rendimento** legato ai risultati finanziari della gestione separata



Stabilità dei rendimenti nel tempo che ha consentito, soprattutto nell'ultimo decennio, di **proteggere** gli assicurati **dall'instabilità** dei tassi di mercato

La revisione è **intervenuta** sul **modo** in cui le imprese **calcolano il rendimento** delle gestioni separate (vecchie o nuove) a cui sono collegati **i nuovi contratti – emessi dopo l’entrata in vigore del Provvedimento**

Accantonamento delle plusvalenze nette realizzate sugli attivi ricompresi nella gestione separata in una riserva matematica denominata «**fondo utili**». Le plusvalenze accantonate sono attribuite agli assicurati su un orizzonte temporale massimo di 8 anni (in allegato un esempio)

Le imprese non possono:

- modificare il **rendimento minimo garantito** della polizza vita (fissato dalle condizioni contrattuali, non da regole IVASS)
- modificare la **percentuale di retrocessione** all’assicurato del rendimento della gestione separata (fissato dalle condizioni contrattuali, non da regole IVASS)

La riforma del 2018 non ha raggiunto pienamente gli obiettivi



- ✓ Le gestioni separate con fondo utili sono 10
- ✓ Nessuna impresa ha utilizzato la facoltà di applicare il fondo utili a gestioni separate preesistenti



Esistenza nelle gestioni separate preesistenti di un numero di contratti largamente superiore rispetto ai nuovi contratti: l'applicazione del fondo utili solo ai nuovi contratti comporta il realizzo di plusvalenze da riconoscere in larga misura nell'anno di realizzo (regola per i vecchi contratti) e solo in minima parte accantonabili al fondo utili (regola per i nuovi contratti)

Difficoltà gestionali derivanti dalla coesistenza di regole diverse per vecchi e nuovi contratti

L'estensione del fondo utili ai contratti esistenti

Principali presidi dell'operazione

- ❑ La gestione separata interessata è aperta a nuove sottoscrizioni
- ❑ La modifica riguarda esclusivamente la determinazione del tasso medio di rendimento
- ❑ L'operazione non potrà riguardare i contratti multiramo dove la presenza di *switch* e di opzioni automatiche di ribilanciamento tra le due componenti risultano incompatibili con l'accantonamento delle plusvalenze realizzate al fondo utili
- ❑ L'informativa contenente i termini della proposta di modifica sia trasmessa a tutti i contraenti di polizze rivalutabili
- ❑ L'adesione alla proposta di modifica sia facoltativa e senza costi

Presidi specifici a tutela dei consumatori

- ❑ La modifica trovi applicazione solo con riguardo ai contraenti che vi abbiano espressamente aderito
- ❑ Nei confronti di quanti non abbiano prestato specifico consenso alla modifica o non si siano espressi rimangono ferme le condizioni contrattuali vigenti al momento della proposta (vecchia regola di calcolo del rendimento)
- ❑ L'informativa ai contraenti consente un **adeguato confronto** tra le condizioni preesistenti e quelle oggetto della proposta stessa, è redatta con **linguaggio chiaro** e comprensibile e riporta l'indicazione esplicita che **l'adesione è facoltativa e senza alcun costo** e che, in mancanza di **espressa accettazione**, restano ferme le condizioni contrattuali preesistenti

Le attuali regole impongono l'**immediato inserimento di utili e perdite** realizzati su attivi della gestione separata all'interno del rendimento di periodo, per la loro attribuzione agli assicurati nel medesimo periodo.

Esempio:

Ho comprato un decennale nel 2010 a 100 euro con i premi raccolti presso gli assicurati di allora; dopo 5 anni vale 115 (calo dei tassi), generando una plusvalenza latente di 15.

Se vendo oggi, la plusvalenza di 15 fa balzare il rendimento di quest'anno, con attesa di forte diminuzione per gli esercizi successivi.

Il documento di discussione riporta **un'esemplificazione numerica sul meccanismo di funzionamento del fondo utili**: si evidenzia, a parità di altre condizioni, l'invarianza del rendimento riconosciuto alla collettività degli assicurati alla fine dell'ottavo anno nelle due ipotesi di calcolo del rendimento (con e senza accantonamento al fondo utili)